

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

Deliberazione n. 16 del 19/01/2022

Oggetto: Convenzione con la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana in merito all'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 dei professionisti sanitari.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26/11/2021, che disciplina la procedura di accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 da parte dei professionisti sanitari e degli operatori di interesse sanitario e attribuisce all'Ordine di appartenenza le attività di verifica, accertamento e rilevazione della regolarità vaccinale dei propri iscritti;

VISTO il DPCM del 17/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17/12/2021, che regola i ruoli e le funzioni per il trattamento dei dati personali in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679;

PRESO ATTO che le attività amministrative svolte dagli uffici, giusta deliberazione consiliare n. 27 del 24/02/2021, assorbono interamente le risorse interne senza ulteriori margini di espandibilità anche a causa dell'attuale momento pandemico che costringe a frequenti periodi di isolamento o quarantena il personale che ne ha diritto;

RITENUTO indispensabile instaurare un rapporto di collaborazione con Ente del Terzo Settore con esperienza operativa nei contesti sanitari, in modo che possa fornire all'Ordine un supporto amministrativo e gestionale qualificato al fine di perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa sopra richiamata;

ACQUISITA la disponibilità della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana a supportare l'Ordine per tale attività, in quanto comunque rispondente alle finalità istituzionali e sociali proprie;

VISTA la proposta di Convenzione allegata alla presente deliberazione, con la quale vengono definite le funzioni, i ruoli e i compiti della reciproca collaborazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella relativa alla protezione dei dati personali, fermo restando che in sede di sottoscrizione potranno essere ulteriormente precisati gli aspetti operativi e gestionali della collaborazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla presente Convenzione, stimati prudenzialmente in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA di legge se dovuta, relativi sia ai costi informatici che gestionali e operativi, faranno carico al Titolo 1, Categoria 3, Capitolo 11 "Spese collaborazioni con organismi locali" del Bilancio annuale di competenza, previo storno della somma di € 7.000,00 dal Titolo 1, Categoria 8, Capitolo 2 "Fondo spese straordinarie e rischi";

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la Convenzione con la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e fermo restando che in sede di sottoscrizione potranno essere ulteriormente precisati gli aspetti operativi e gestionali della collaborazione, i cui oneri faranno carico alla voce di Bilancio descritta in narrativa.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sergio Baglioni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Claudio G. Dattolo)



CONVENZIONE

**TRA ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
E
FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA
PER LA GESTIONE DELLE RISPOSTE ALLE DIFFIDE**

Convenzione

tra l'Ordine dei Medici della Provincia di Firenze con sede legale in via

e

la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana con sede legale

Premesso che

- il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26/11/2021, all'art. 1 disciplina la procedura per l'accertamento dell'osservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 da parte dei professionisti sanitari e degli operatori di interesse sanitario;
- il DPCM del 17/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17/12/2021, disciplina le funzioni per il trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE n. 22016/679;
- è interesse dell'Ordine stipulare un rapporto di collaborazione con un Ente del Terzo Settore al fine di svolgere in maniera efficiente ed efficace le attività demandate agli Ordini provinciali dalle suddette norme e per non gravare in maniera sproporzionata sulle risorse umane interne, impegnate nello svolgimento delle attività amministrative correnti;
- è interesse della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana collaborare all'attuazione di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata in quanto rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente;

art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

art.2 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la gestione delle risposte ricevute dall'ordine dei medici in relazione alla lettera di diffida inviata dallo stesso ordine a tutti gli iscritti che risultano non in regola con l'obbligo vaccinale.

La ripartizione delle attività sarà declinata nell'"istruzione operativa" che costituisce parte integrante della presente convenzione.

La convenzione è integrata dall'allegato_C "appendice documenti" contenente la classificazione dei documenti validi per comprovare la vaccinazione, il differimento o l'esonero appendice.

L'allegato C può essere soggetto a variazione.

art. 3 – Durata della Convezione

La presente convezione è valida dalla data di sottoscrizione fino alla data di validità del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che regola l'attività dell'ordine dei Medici nei confronti dei propri iscritti.

art.4 – Corrispettivo

Viene stabilito un importo forfettario di euro 3,04 euro per ogni aggiornamento di stato di ogni pratica di diffida, mentre vengono stabiliti i seguenti importi per i costi relativi al software.

- Costo software una tantum 750.00 euro;
- Costo server, canone annuale 366.00 euro.

art. 5 - Privacy

Nello svolgimento dell'attività in convenzione, gli Enti firmatari si impegnano a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività oggetto di convenzione.

Con particolare riferimento alla tutela dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, l'Ordine, in qualità di Titolare del trattamento dei dati di propria competenza, nomina la Federazione quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Si precisa che la nomina a Responsabile avrà validità per il tempo di validità della convenzione e si considererà revocata a completamento della stessa.

Gli Enti firmatari si impegnano ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante l'esecuzione delle attività previste in Convenzione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare, gli Enti firmatari si impegnano a:

- trattare i dati solamente su istruzioni documentate da essi condivise (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro Responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistersi a vicenda con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo reciproco di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistersi a vicenda nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la vigenza della Convenzione e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);
- mettersi reciprocamente a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altri soggetti incaricati (art. 28, par. 3 lett. h);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate.

art. 6 - Composizione Delle Controversie

In caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto le Parti convengono che è competente il foro di Firenze.

art. 7 - Registrazione Del Contratto

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. La registrazione è a carico della parte che la richiede.

art. 8 - Rinvio Alle Norme Di Legge

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa espressamente richiamo alle norme del Codice Civile.

ISTRUZIONE OPERATIVA

La presente istruzione operativa fa riferimento alla convenzione tra la Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana e l'Ordine dei Medici della Provincia di Firenze, sottoscritto in data **gg/mm/aaaa** ed avente ad oggetto la "Gestione delle risposte alle pratiche di sospensione degli iscritti all'ordine non in regola con l'obbligo di vaccinazione".

Con il presente documento si intende fornire uno strumento di lavoro per la corretta gestione delle pratiche andando a identificare le fasi del processo e le singole azioni che gli operatori delle Misericordie e gli operatori dell'Odmf dovranno compiere.

Descrizione generale dell'attività

L'ordine dei medici di Firenze con cadenza settimanale riceve dalla Federazione Nazionale dei Medici l'elenco degli iscritti all'ordine che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale anti sars-cov-2.

L'ordine di Firenze provvede ad inviare a tutti i soggetti segnalati una lettera di diffida recapitata al destinatario tramite indirizzo di posta elettronica certificata o in assenza di quest'ultima tramite lettera raccomandata.

La lettera di diffida intima al soggetto inadempiente di produrre entro 5 giorni adeguata documentazione che comprovi l'effettiva vaccinazione, l'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale.

L'attività degli operatori Misericordie consiste nella verifica della documentazione ricevuta da ogni singolo medico in risposta alla lettera di diffida e nel conseguente aggiornamento, tramite apposito programma informativo, della posizione vaccinale dell'iscritto.

Vengono declinate tre principali casistiche di risposta:

- 1) vaccinazioni confermate tramite certificato vaccinale;
- 2) vaccinazione prenotata;
- 3) differimenti o esoneri dalla vaccinazione obbligatoria.

In base alla tipologia di documento ricevuto l'operatore Misericordia aggiornerà lo stato dell'iscritto. Gli iscritti ai quali viene inviata la lettera di diffida che non adempiono all'invio della documentazione richiesta vengono sospesi dall'esercizio della professione.

Descrizione analitica dell'attività

L'attività può essere divisa in due fasi principali, ogni fase a sua volta è distinta in singole azioni di verifica, di richiesta integrazione o di archiviazione per le quali viene indicato il soggetto competente.

Gestione diffide (Ordine)

La fase di “Gestione delle diffide” viene elaborata direttamente dall'ordine dei Medici di Firenze a partire dalla ricezione da parte della Federazione Nazionale dell'elenco degli iscritti non vaccinati, in particolare viene inviata una pec o una raccomandata contenente la diffida dell'ordine secondo il modello allegato_b.

- Ricezione elenco Fnomceo;
- Confronto con elenco precedente;
- Acquisizione nel gestionale nella categoria “vaccinazione non valida”;
- Invio pec diffida (o raccomandata);
- Computo del termine di 5 giorni;
- DELIBERA DI SOSPENSIONE.

Gestione risposte

La fase “Gestione delle risposte” consiste nella verifica della documentazione ricevuta dall'ordine dei Medici in risposta alla lettera di diffida. In particolare, è possibile classificare le risposte in base alla tipologia di documentazione ricevuta, specificatamente vengono individuate tre casi principali come dettagliato di seguito:

Caso 1: vaccinazioni confermate

Verifica idoneità certificato di vaccinazione e richiesta di eventuali integrazioni (**Misericordia**):

- Se compresa 3° dose, acquisizione nel gestionale Odm nella categoria “vaccinazione completata” (**ordine**);

- Se limitata a 2° dose, acquisizione nel gestionale Odm nella categoria “certificato vaccinale 2 dosi” (ordine);
- Calendarizzazione scadenza 4/5 mesi per 3° dose (misericordia);
- Richiesta attestato vaccinale 3° dose (misericordia);
- Acquisizione nel gestionale Odm nella categoria “vaccinazione completata” (ordine).

Documentazione accettata CASO 1: vedi appendice allegato_c

- 1) Libretto Vaccinale rilasciato dalle autorità competenti;
- 2) Green Pass 2 dosi e Green Pass 3 dosi.

Caso 2: vaccinazioni prenotate

Verifica idoneità della prenotazione e richiesta eventuali integrazioni (Misericordia):

- Se prenotazione valida, acquisizione nel gestionale nella categoria “prenotazione vaccino” (ordine)
- Calendarizzazione scadenza prenotazione (misericordia)
- Richiesta attestato vaccinale (misericordia)
- Acquisizione nel gestionale nella categoria “vaccinazione completata” se compresa 3° dose (ordine)
- Acquisizione nel gestionale nella categoria “certificato vaccinale 2 dosi” se limitata a 2° dose (ordine)
- Calendarizzazione scadenza 4/5 mesi per 3° dose (misericordia)
- Richiesta attestato vaccinale 3° dose (misericordia)
- Acquisizione nel gestionale nella categoria “vaccinazione completata” (ordine)

Documentazione accettata CASO 2: vedi appendice allegato_c

- 1) Promemoria di vaccinazione + dopo 3 gg dalla vaccinazione libretto vaccinale o green pass.

Caso 3: differimenti o esoneri (motivi di salute o avvenuta guarigione)

Verifica idoneità certificato differimento o esonero e richiesta eventuali integrazioni (misericordia-ordine):

- Se certificato valido, acquisizione nel gestionale nella categoria “esonero/differimento” (ordine)
- Calendarizzazione eventuale scadenza certificato (misericordia);

- Richiesta eventuale nuovo certificato (**misericordia**);
- Acquisizione nel gestionale nella categoria “esonero/differimento” (**ordine**).

Documentazione accettata CASO 3: vedi appendice allegato_c

- 1) Certificazione di differimento;
- 2) Certificazione di Esonero.


Utilizzo della piattaforma informatica

Viene individuato come strumento di gestione delle pratiche un'apposita piattaforma informatica che permette la gestione di ogni singola pratica e consente agli operatori di registrare anche eventuali variazioni di stato nei confronti dell'obbligo vaccinale.

Il programma informatico inoltre costituisce strumento per l'archiviazione sicura della documentazione nel rispetto della vigente normativa privacy.

L'ordine dei medici avrà accesso dedicato alla piattaforma.

Schema "Gestione delle Risposte".



allegato_b. "Lettera di diffida"

Firenze, _____
Prot n. _____

Egr. Dott. / Gent.ma D.ssa

PEC _____

Oggetto: Diffida al sanitario per non regolarità con l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.

L'Ordine professionale, in ottemperanza al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, ha verificato, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, che Lei non è in regola con l'obbligo vaccinale.

La invitiamo pertanto a voler produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della presente esclusivamente all'indirizzo PEC _____, la documentazione comprovante:

- l'effettuazione della vaccinazione con certificato di vaccinazione;
- ovvero l'omissione o il differimento della stessa attestata dal proprio medico di medicina generale. Detta certificazione **deve essere rilasciata unicamente dal suo medico di famiglia** e redatta dallo stesso, a pena di inefficacia, secondo le indicazioni fornite nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione e differimento dalla vaccinazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del dl n.172/2021;
- ovvero la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente;
- o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 attestata con certificazione del suo medico di famiglia.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la invitiamo a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

A tale proposito, si fa presente che la documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente La invitiamo, inoltre, a voler fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro per i successivi adempimenti dell'Ordine (denominazione del datore di lavoro e PEC). Le segnaliamo che la mancata comunicazione costituisce elemento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Nel caso in cui sia esonerato dalla vaccinazione per omissione o differimento e per il periodo relativo, Le segnaliamo che, per l'esercizio dell'attività libero professionale, dovrà adottare le misure di prevenzione igienico sanitarie indicate nel Protocollo di sicurezza adottato dal Ministero della salute. Evidenziamo che, qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine procederà ai sensi del comma 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, alla Sua immediata sospensione dall'esercizio professionale.

Parimenti, nel caso di presentazione di documentazione attestante la prenotazione della vaccinazione, l'Ordine procederà alla Sua immediata sospensione dall'esercizio professionale qualora non pervenga la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale entro 3 giorni dalla somministrazione.

La sospensione avrà efficacia fino alla data di comunicazione all'Ordine del completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La sospensione verrà annotata sull'albo, senza indicazione delle ragioni sottese alla sospensione, e sarà comunicata alla Federazione nazionale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L'avvenuta sospensione sarà comunicata alle Autorità e agli Enti di cui agli articoli 2 e 49 del D.P.R. n. 221/1950.

Si evidenzia altresì che l'esercizio della professione in vigenza della sospensione dall'albo configura un illecito penale ai sensi dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) di rilevanza anche disciplinare.

Distinti saluti